



PIERO DELBOSCO

VESCOVO DI CUNEO E DI FOSSANO

031-2019_31 agosto 2019

ISTRUZIONE SULLA RIORGANIZZAZIONE DELLE PARROCCHIE IN UNITÀ PASTORALI

Il 1 settembre 2019 avranno efficacia i miei Decreti del 13 giugno 2019 con cui ho disposto il trasferimento o comunque la nomina dei parroci di oltre 40 parrocchie della Diocesi di Cuneo, avvalendomi ampiamente della facoltà di affidare al medesimo parroco, o ai medesimi parroci *in solidum*, la cura di più parrocchie vicine, a norma dei cann. 526§1 e 517§1 del Codice di diritto canonico.

Ora, in assenza di disposizioni giuridiche sulla natura e sul funzionamento delle Unità pastorali così costituite, ritenendo sempre valide le indicazioni del Documento elaborato dal Consiglio presbiterale e dal Consiglio pastorale diocesano il 3 giugno 2014, pubblicato sulla *Rivista diocesana Cuneese* 85-2 (2014) 102-107, disponibile anche sul sito web ufficiale della Diocesi di Cuneo, e in attesa di far maturare una legislazione sinodale o comunque particolare in merito, con la presente Istruzione esplicito e preciso quanto segue, nonostante qualsiasi cosa in contrario, raccomandando cammini graduali ed inclusivi:

1. Quando più parrocchie hanno lo stesso parroco, o gli stessi parroci *in solidum*, sono *ipso facto* costituite in Unità pastorale: pertanto si dovrà scegliere una di esse come Centro, dove di norma sono domiciliati i parroci e gli eventuali vicari parrocchiali, facendovi convergere il coordinamento di tutte le attività, anche predisponendo uno sportello o ufficio centrale dell'Unità pastorale a cui possono rivolgersi i fedeli di tutte le parrocchie coinvolte.
2. La scelta del Centro di cui all'art. 1 sarà fatta dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, su proposta dei parroci competenti, sentiti i sacerdoti della Zona pastorale, tenendo conto della distribuzione dei fedeli sul territorio, delle strutture pastorali esistenti o progettabili, dell'organizzazione della società civile e anche della storia locale, non escludendo, in casi particolari, la possibilità che una Unità pastorale abbia due Centri.
3. È opportuno che nel Centro dell'Unità pastorale siano coordinati i percorsi formativi, in particolare quelli dell'iniziazione cristiana, anche lasciandone diffuse sul territorio le sedi. Per quanto riguarda i percorsi rivolti ai bambini ed ai ragazzi in età scolare, potrà essere utile localizzarli dove già hanno sede le Scuole primarie e le Scuole secondarie di primo grado, rafforzando le collaborazioni con esse, anche tramite gli insegnanti di religione cattolica ivi assegnati, pur nel rispetto delle distinte competenze.
4. È opportuno che i sacramenti dell'iniziazione cristiana siano amministrati unitariamente, nel Centro dell'Unità pastorale oppure a rotazione nelle diverse chiese parrocchiali, in particolare la Confermazione, ma valutando pure celebrazioni unitarie del Battesimo che, anche ai sensi dei cann. 856 e 857, va amministrato soltanto nelle chiese parrocchiali che hanno il fonte battesimale, evitando di ricorrere ad altre chiese, di quartiere o frazionali, e di norma nella veglia pasquale o di domenica, meglio se durante la messa principale della comunità, al fine di evidenziarne sempre il carattere ecclesiale, pubblico e pasquale.

5. Al fine di individuare le soluzioni migliori in merito alle questioni di cui agli artt. 3 e 4 i parroci consultino l'Ordinario del luogo competente, e cioè il Vicario episcopale per l'evangelizzazione e i sacramenti.
6. Le nuove opere per la testimonianza della carità siano promosse nel Centro dell'Unità pastorale e ad esse convergano le opere caritative parrocchiali già esistenti, nell'ambito delle iniziative diocesane, sentito l'Ordinario del luogo competente, e cioè il Vicario episcopale per la carità e l'impegno sociale.
7. Nel passaggio dalle parrocchie distinte all'Unità pastorale un ruolo decisivo lo ha l'unico parroco, o i parroci *in solidum* la cui attività comune è diretta dall'unico parroco moderatore, che di essa risponde davanti al Vescovo diocesano. La loro guida paziente e la loro presenza regolare in tutte le parrocchie aiuterà la maturazione dei cammini unitari, addolcendo i campanilismi e valorizzando le piccole comunità.
8. Per favorire il processo di maturazione di cui all'art. 7, è opportuno che le tappe principali dei percorsi formativi come pure le più importanti celebrazioni liturgiche siano presiedute dal parroco, o da uno dei parroci *in solidum*, in tutte le parrocchie dell'Unità pastorale. In particolare, sia sempre il parroco, o il vicario parrocchiale quando c'è, ad amministrare i battesimi ed a presiedere le esequie, come suggerito dal can. 530, visto che tramite tali segni si entra nella chiesa e si esce da questo mondo, spesso ancora circondati da una significativa partecipazione del popolo di Dio, soprattutto nei territori extraurbani.
9. Gli altri sacerdoti collaborano con i parroci secondo le necessità: i vicari parrocchiali li aiutano in modo organico, anche supplendoli, a norma dei cann. 545-552 e delle eventuali specificazioni contenute nella lettera di nomina; i collaboratori pastorali, che ai fini del sostentamento sono equiparati ai vicari parrocchiali, a norma del Decreto generale del vescovo Giuseppe Cavallotto del 15 agosto 2015, aiutano in modo più settoriale e puntuale, secondo gli accordi presi con il parroco o con il parroco moderatore, ove vi siano più parroci *in solidum*. Tutti si sforzino di condurre un'azione pastorale comune ed unitaria, sotto la direzione dei parroci, sottoponendo al discernimento del Vescovo diocesano eventuali controversie. In particolare si dovrà evitare che un sacerdote sia a servizio di una sola delle parrocchie di cui è costituita l'Unità pastorale, favorendo anche nella celebrazione delle messe una certa alternanza dei collaboratori attorno alla presenza regolare del parroco in ciascuna parrocchia di cui agli artt. 7 e 8.
10. I sacerdoti emeriti possono essere una risorsa preziosa per le parrocchie in cui hanno il domicilio o a cui sono legati da altri motivi: i parroci si consiglino con loro e se ne avvalgano nel rispetto della condizione di sacerdoti che hanno lasciato il servizio attivo, quindi senza impegni a tempo pieno e senza essere membri dei Consigli di cui agli artt. 11 e 12; gli emeriti aiutino i parroci con discrezione, favorendone la relazione pastorale con i fedeli, e con una particolare prudenza quando collaborano nella parrocchia che prima era loro affidata, soprattutto nel caso in cui abbiamo mantenuto lì il domicilio, con il consenso del Vescovo diocesano.
11. È opportuno che il Consiglio pastorale parrocchiale di cui al can. 536 sia costituito unico per tutte le parrocchie dell'Unità pastorale, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.
12. In ogni parrocchia dell'Unità pastorale deve essere costituito il Consiglio parrocchiale per gli affari economici di cui al can. 537: il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, può costituire un solo Consiglio per tutte le parrocchie a lui affidate, garantendo nel Regolamento un'adeguata rappresentanza dei fedeli di ciascuna.
13. In attesa che vengano forniti modelli diocesani, nell'adottare i Regolamenti di cui agli artt. 11 e 12 i parroci possono consultare l'ufficio del Cancelliere vescovile.

14. L'amministrazione dei beni temporali, compresa la gestione della cassa con il denaro corrente, deve rimanere distinta per ciascuna parrocchia, sotto la responsabilità del parroco, o del parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, a norma del can. 532; il prestito di una somma di denaro dalla cassa di una parrocchia a quella di un'altra all'interno della stessa Unità pastorale per un periodo superiore a sei mesi richiede la licenza dell'Ordinario del luogo, a norma del can. 1281, secondo le determinazioni del Decreto generale del vescovo Giuseppe Cavallotto del 25 luglio 2014; il rendiconto annuale di cui al can. 1287 deve essere presentato per ogni singola parrocchia, versando in modo distinto per ciascuna il tributo di cui al can. 1263 e le questue speciali obbligatorie di cui al can. 1266 secondo le determinazioni del Decreto generale del vescovo Giuseppe Cavallotto del 1 agosto 2014.
15. I Decreti generali di cui all'art. 14 sono disponibili sul sito web ufficiale della Diocesi di Cuneo e per la loro corretta applicazione nelle parrocchie costituite in Unità pastorale i parroci possono consultare l'ufficio dell'Economo diocesano.
16. I libri parrocchiali di cui al can. 535 vanno redatti accuratamente e diligentemente conservati per ogni singola parrocchia dell'Unità pastorale, riprovata qualsiasi consuetudine contraria che abbia introdotto libri unici per parrocchie diverse. Tali libri possono rimanere nell'archivio delle case parrocchiali in cui non c'è il domicilio abituale di un sacerdote o almeno di un custode soltanto se il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano più parroci *in solidum*, ha incaricato un fedele di curarne la redazione e la conservazione nel rispetto del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018 sulla tutela della buona fama e della riservatezza; in caso contrario è opportuno che vengano trasferiti e conservati nell'archivio della casa parrocchiale del Centro dell'Unità pastorale di cui all'art. 1, oppure, per quanto riguarda i libri storici, nell'archivio storico diocesano, in accordo con l'Ordinario del luogo competente, e cioè il Vicario episcopale per la cultura.
17. Il parroco, o il parroco moderatore ove vi siano parroci *in solidum*, è responsabile che per ogni parrocchia dell'Unità pastorale si applichino le determinazioni sui libri parrocchiali date dal Sinodo diocesano del 1955, tuttora vigenti in attesa di future nuove disposizioni: in particolare ricordino che sono obbligatori i registri dei battesimi, delle conferme, dei matrimoni e delle esequie, i cui atti devono essere trasmessi in copia ogni anno all'archivio storico diocesano.
18. Su come gestire eventuali consuetudini contrarie riprovate e trasferire i libri parrocchiali, distinguendo i correnti dagli storici, ai sensi dell'art. 16, i parroci consultino l'ufficio del Cancelliere vescovile.
19. Nell'ambito di questo processo di riorganizzazione, i sacerdoti nelle diverse Zone pastorali e, in ultima istanza, il Consiglio presbiterale saranno interpellati dal Vescovo diocesano sull'opportunità di una modifica organica complessiva del numero e del dimensionamento delle parrocchie della diocesi, tenendo conto anche dei criteri elencati all'art. 2, a norma del can. 515§2.

Tali istruzioni e disposizioni siano inserite negli atti ufficiali della Curia e comunicate a chi di dovere.

Dato nella sede della Curia diocesana
in Cuneo, lì 31 agosto 2019

+ Piero Delbosco
Vescovo

don Elio Dotto
Cancelliere vescovile